

- 3) Se l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento della Commissione debba essere interpretato nel senso che, in virtù del medesimo, si possono precisare o definire più dettagliatamente nella normativa nazionale i criteri menzionati supra nella questione n. 1, in base ai quali si considera una persona quale capo dell'azienda agricola, ovvero se la disposizione in parola autorizzi soltanto la definizione del momento di insediamento dell'azienda agricola.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag.1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368, pag. 15).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 1° dicembre 2011 — TVI Televisão Independente, S.A./Fazenda Pública

(Causa C-618/11)

(2012/C 49/26)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: TVI Televisão Independente, S.A.

Resistente: Fazenda pública

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 16, n. 1, del CIVA, come interpretato nella sentenza impugnata (secondo cui *l'imposta sulla pubblicità commerciale* attiene alle prestazioni di servizi pubblicitari e deve essere pertanto inclusa nella base imponibile IVA della prestazione di servizi) sia compatibile con l'articolo 11, parte A, n. 1, lett. a) della direttiva 77/388/CE ⁽¹⁾ (ora articolo 73 della direttiva 2006/112/CE ⁽²⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006), in particolare con l'espressione «corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni».
- 2) Se l'articolo 16, n. 6, lett. c), del CIVA, come interpretato nella sentenza impugnata (secondo cui *l'imposta sulla pubblicità commerciale* non costituisce un *importo versato in nome e per conto del destinatario dei servizi*, pur essendo contabilizzata tra i conti provvisori di terzi e pur essendo destinata a enti pubblici, e non resta pertanto esclusa dalla base imponibile IVA) sia compatibile con l'articolo 11, parte A, n. 3, lett. c), della direttiva 77/388/CE (ora articolo 79, lett. c), della direttiva 2006/112/CE), in particolare con la nozione di «*somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente*

o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi, e che figurano nella sua contabilità in conti provvisori».

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 novembre 2011 — Patricia Dumont de Chassart/Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

(Causa C-619/11)

(2012/C 49/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Patricia Dumont de Chassart

Convenuto: Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, violi i principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti, tra l'altro, dall'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950, in combinato disposto, eventualmente, con gli articoli 17, 39 e/o 43 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea, qualora sia interpretato nel senso che esso autorizzerebbe solo il genitore defunto a beneficiare delle norme per l'assimilazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, cosicché l'articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi relative agli assegni familiari, coordinate il 19 dicembre 1939, escluderebbe pertanto in capo al genitore superstite che abbia lavorato in un altro paese dell'Unione europea durante il periodo di dodici mesi cui fa riferimento l'articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi relative agli assegni familiari, coordinate il 19 dicembre 1939, quale che sia la sua cittadinanza e sempre che sia cittadino di uno Stato membro o che ricada nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, la possibilità di fornire la prova di soddisfare la condizione per cui, in qualità di

assegnatario ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, punto 1, delle leggi relative agli assegni familiari, coordinate il 19 dicembre 1939, egli avrebbe avuto diritto a sei assegni forfettari mensili nel corso dei dodici mesi precedenti il decesso, laddove il genitore superstite, cittadino belga o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che abbia lavorato esclusivamente in Belgio durante il periodo di dodici mesi cui fa riferimento l'articolo 56 bis, paragrafo 1, delle leggi relative agli assegni familiari, coordinate il 19 dicembre 1939, se del caso, per non aver mai lasciato il territorio belga, sarebbe autorizzato a fornire tale prova.

(¹) GU L 149, pag. 2.

Impugnazione proposta l'8 dicembre 2011 dalla Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 settembre 2011, causa T-298/09, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/ Commissione europea

(Causa C-629/11 P)

(2012/C 49/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermizakis)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale;
- esercitare la sua piena competenza e annullare la decisione della DG EAC di selezionare le offerte della ricorrente presentate in risposta alla gara d'appalto EAC/01/2008 relativa alla prestazione di servizi esterni per programmi d'istruzione (ESP-ISEP) (GU 2008/S 158-212752) per il lotto n. 1 «Sviluppo e manutenzione del sistema informatico» e il lotto n. 2 «Studi, testaggio, formazione e supporto a sistemi informatici», in quanto secondo contraente nel meccanismo a cascata, comunicata alla ricorrente con due lettere distinte datate 12 maggio 2009, nonché una domanda di risarcimento danni ai sensi dei vecchi articoli 225, 235 e 288 CE (divenuti articoli 256, 268 e 340 TFUE) per i danni subiti in conseguenza della procedura di gara in questione per un importo pari a EUR 9 544 480 (EUR 3 945 040 per il lotto n. 1 ed EUR 5 599 440 per il lotto n. 2);
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente ricorso, comprese le spese

sostenute relativamente al procedimento iniziale avente ad oggetto il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

- 1) A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo riguardante l'errata interpretazione dell'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario (¹) e dell'articolo 149, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione.
- 2) La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza nella causa T-298/09, in quanto la Commissione non avrebbe ottemperato entro i termini a quanto prescritto dall'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dall'articolo 149, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione, norme che prevedono requisiti procedurali essenziali. Inoltre, le informazioni limitate comunicate con ritardo alla ricorrente non possono assolutamente essere considerate sufficienti né tali da soddisfare l'obbligo di motivazione, come previsto dall'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in quanto esse non hanno fornito nessuna motivazione o giustificazione per la rispettiva valutazione e non contengono indicazioni concernenti le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerente meglio classificato.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 12 dicembre 2011 — TVI Televisão Independente, S.A./Fazenda pública

(Causa C-637/11)

(2012/C 49/29)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: TVI Televisão Independente, S.A.

Convenuta: Fazenda pública

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 16, n. 1, del CIVA, come interpretato nella sentenza impugnata (secondo cui l'imposta sulla pubblicità commerciale attiene alle prestazioni di servizi pubblicitari e deve essere pertanto inclusa nella base imponibile IVA della prestazione di servizi) sia compatibile con l'articolo 11, parte A, n. 1, lett. a) della direttiva 77/388/CE (¹) (ora articolo 73 della direttiva 2006/112/CE (²) del Consiglio, del 28 novembre 2006), in particolare con l'espressione «corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni».